

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4) e l'articolo 9, paragrafo h4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo tale regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte e colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni del suo allegato III.
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone inoltre che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedano affinché l'importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo di spedizione figura in un elenco compilato a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e il prodotto soddisfa, tra l'altro, i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di importazione previste dalla normativa dell'Unione che disciplina i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale.
- (3) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i

requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte. Esso fissa inoltre l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.

- (4) Il regolamento (UE) n. 605/2010 prevede diverse condizioni di importazione a seconda della situazione zoonosaria del paese terzo esportatore in relazione all'afta epizootica e alla peste bovina. I paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione e da peste bovina per il periodo di almeno 12 mesi precedente l'importazione sono elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010 e le importazioni nell'Unione di latte crudo e di prodotti a base di latte, derivati dal latte crudo importato da tali paesi terzi, sono autorizzate senza essere state sottoposte a trattamenti specifici.
- (5) La Commissione ha ricevuto varie richieste da alcuni Stati membri e partner commerciali affinché stabilisca condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
- (6) Il regolamento (UE) n. 605/2010 non si applica al colostro e ai prodotti a base di colostro. Tuttavia, il colostro presenta gli stessi rischi per la salute animale del latte crudo in relazione all'afta epizootica. Il colostro può quindi essere importato in tutta sicurezza dai paesi da cui è già autorizzata l'importazione di latte crudo, elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (7) Vari prodotti commerciali sono ottenuti da colostro pastorizzato o sterilizzato. Tuttavia, dato che gli effetti della pastorizzazione e della sterilizzazione non sono stati convalidati per il colostro che ha un elevato contenuto cellulare, è opportuno che il colostro pastorizzato o sterilizzato e i prodotti a base di colostro pastorizzato o sterilizzato siano importati solo dai paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione, elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (8) Gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ fissano le norme e le condizioni per i controlli da eseguire sulle partite di prodotti di origine

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

animale importate nell'Unione ma destinate a un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzino nell'Unione.

- (9) Per consentire l'introduzione nell'Unione del colostro e dei prodotti a base di colostro, occorre aggiungere un nuovo modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 e modificare il modello di certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzinaggio nell'Unione, figurante nell'allegato II, parte 3, di tale regolamento, perché comprenda il colostro e i prodotti a base di colostro.
- (10) Per includere il colostro e i prodotti a base di colostro nel campo di applicazione del documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004⁽¹⁾ è necessario fornire nel modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti il codice appropriato del sistema armonizzato indicato nell'allegato I, capitolo 4, della decisione 2007/275/CE della Commissione⁽²⁾.
- (11) Per evitare perturbazioni negli scambi è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo del certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell'Unione, rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA
COMMISSIONE
del 2 luglio 2010**

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano»;

- 2) all'articolo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

- «a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;»

- 3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A.»;

- 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Condizioni di transito e magazzinaggio

L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

- a) le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2;
- c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all'allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;
- d) l'idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione.»;

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.»;

6) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 6 settembre 2014 l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo magazzinaggio nell'Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE, accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010, nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 26 luglio 2014.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (*) e prodotti a base di colostro (*), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti

“+”: il paese terzo è autorizzato

“0”: il paese terzo non è autorizzato

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
AE	Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti ⁽¹⁾	0	0	+ ⁽²⁾
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	+	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	0	0	+
BZ	Belize	0	0	+
BA	Bosnia-Erzegovina	0	0	+
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera (**)	+	+	+
CL	Cile	0	+	+
CN	Cina	0	0	+
CO	Colombia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
DZ	Algeria	0	0	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+
HN	Honduras	0	0	+
IL	Israele	0	0	+

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
IN	India	0	0	+
IS	Islanda	+	+	+
KE	Kenya	0	0	+
MA	Marocco	0	0	+
MG	Madagascar	0	0	+
MK (***)	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	0	+	+
MR	Mauritania	0	0	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PY	Paraguay	0	0	+
RS (****)	Serbia	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SV	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti	+	+	+
UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sud Africa	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+

(*) Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.

(**) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(***) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(****) Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(¹) Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*.

(²) Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*.

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Modelli di certificati sanitari

“Milk-RM”:	certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano.
“Milk-RMP”:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
“Milk-HTB”:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
“Milk-HTC”:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
“Colostrum-C/CPB”:	certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano.
“Milk/ Colostrum-T/S”:	certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea.

Note esplicative

- I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.
- L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.
- L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
- Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.
- Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “-x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine)-” e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
- L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.
- Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

- i) Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- j) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.
- k) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.

(1) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»

b) nella parte 2 è aggiunto il seguente modello di certificato:

«Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP»

Certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		I.12.			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE			
			I.17.			
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
				I.20. Quantità		
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli		
	I.23. Numero del sigillo/contenitore			I.24. Tipo di imballaggio		
	I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>					
	I.26.		I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto						

Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP
Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi,
o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e
destinati all'importazione per il consumo umano

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.1 Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il colostro e i prodotti a base di colostro ⁽¹⁾ di cui alla parte I:

sono stati ottenuti o fabbricati con il colostro ottenuto da animali:

- i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;
- ii) che si trovavano in un paese terzo, o in una parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi precedente la data del presente certificato e nel quale non è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante detto periodo;
- iii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a causa dell'afta epizootica o della peste bovina, e
- iv) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

II.2 Attestato sanitario

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il colostro/i prodotti a base di colostro ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti in conformità a dette prescrizioni e in particolare che:

- a) sono stati fabbricati con colostro:
 - i) proveniente da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;
 - ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - iii) che rispetta le garanzie sullo stato dei residui di colostro fornite nei piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29;
 - iv) che, in base ai test per i residui di farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i livelli massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010;
 - v) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi dei contaminanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006;
- b) provengono da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati in conformità all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e
- e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 2.

Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP
Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi,
o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e
destinati all'importazione per il consumo umano

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p><i>Note</i></p> <p>Il presente certificato riguarda il colostro o i prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).</p> <p>— Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzo), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.10; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02 o 35.04.</p> <p>— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Qualifica e titolo:</p> <p style="text-align: right;">Firma:»</p>		

c) la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Modello Milk/Colostrum-T/S

Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, ai prodotti a base di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell'Unione europea

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/>		Rifornitore di navi <input type="checkbox"/>
					Nome Indirizzo Codice postale		Numero di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo		Codice ISO		I.27.			
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto							

Modello Milk/Colostrum-T/S

Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio

PAESE

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1 Attestato di polizia sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il latte crudo]/[i prodotti a base di latte] / [il colostro] / [i prodotti a base di colostro] ⁽¹⁾ ⁽²⁾ destinati al [transito] / [magazzinaggio] ⁽²⁾ nell'Unione europea di cui alla parte I:

- a) proviene [provengono] da un paese, o da una parte del medesimo, autorizzato per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;
- b) soddisfa [soddisfano] le condizioni di polizia sanitaria pertinenti per i prodotti in questione indicate nell'attestato di polizia sanitaria della parte II.1. dei modelli di certificato [Milk-RM] / [Milk-RMP] / [Milk-HTB] / [Milk-HTC]/[Colostrum-C/CBP] ⁽²⁾ figuranti nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010;
- c) è stato prodotto/sono stati prodotti il ⁽³⁾ o tra il ⁽³⁾ e il ⁽³⁾.

Note

Parte I:

- Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
- Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.
- Casella I.15: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzi), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare alla casella I.23. il loro numero totale, il numero di immatricolazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informar il posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.
- Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06.; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02; 35.04 o 04.10.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II:

- ⁽¹⁾ Con latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di -colostro si intendono latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano in transito o immagazzinati, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
- ⁽²⁾ Barrare la dicitura non pertinente.
- ⁽³⁾ Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non sono consentite qualora questi siano stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo o da una parte del medesimo, di cui ai punti I.7 e I.8, o durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da tale paese terzo o parte del medesimo.
- Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Modello Milk/Colostrum-T/S**Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio****PAESE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		